

Causa C-392/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 giugno 2021

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel Cluj (Romania)

Data della decisione di rinvio:

12 aprile 2021

Appellante-ricorrente:

TJ

Appellato-resistente:

Inspectoratul General pentru Imigrări

Oggetto del procedimento principale

Impugnazione proposta dall'appellante-ricorrente, il sig. T.J., in contraddittorio con l'appellato-resistente, Inspectoratul General pentru Imigrări (Ispettorato generale rumeno per l'immigrazione), avverso la sentenza civile emessa dal Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj) in un contenzioso amministrativo e tributario riguardante i dipendenti pubblici di ruolo

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, si chiede di interpretare l'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali

Questioni pregiudiziali

1) Se l'espressione «dispositivo speciale di correzione», di cui all'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, debba essere interpretata nel senso che essa non può comprendere gli occhiali da vista.

2) Se con l'espressione «dispositivo speciale di correzione», di cui all'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, debba intendersi unicamente un dispositivo utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro/nell'adempimento delle mansioni lavorative.

3) Se l'obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione, previsto dall'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio, riguardi esclusivamente l'acquisto del dispositivo da parte del datore di lavoro o se possa essere interpretato estensivamente, ossia comprendendo anche l'ipotesi che il datore di lavoro si faccia carico delle spese necessarie sostenute dal lavoratore al fine di procurarsi il dispositivo.

4) Se sia compatibile con l'articolo 9 della direttiva 90/270/CEE del Consiglio la copertura di tali spese da parte del datore di lavoro sotto forma di un aumento generale della retribuzione, corrisposto permanentemente a titolo di «aumento per condizioni di lavoro gravose».

Disposizioni del diritto dell'Unione invocate

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali, articolo 9

Disposizioni nazionali fatte valere

Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (decreto del Governo n. 1028/2006, che fissa i requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali; in prosieguo: il «Decreto»), mediante il quale la direttiva 90/270 è stata recepita nell'ordinamento nazionale rumeno

«Articolo 12

I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

a) prima di iniziare l'attività su videoterminale, mediante la visita medica all'atto dell'assunzione;

- b) periodicamente, in seguito;
- c) allorché subentrino disturbi visivi che possano essere causati dal lavoro su videoterminale.

Articolo 13

I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui all'articolo 12 ne evidenzi la necessità.

Articolo 14

Qualora i risultati dell'esame di cui all'articolo 12 o dell'esame di cui all'articolo 13 ne evidenzino la necessità e se non sia possibile utilizzare dispositivi normali di correzione, i lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta.

Articolo 15

Le misure prese in applicazione degli articoli da 12 a 14 non devono assolutamente comportare oneri finanziari a carico dei lavoratori».

Legea nr. 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă (legge rumena n. 319/2006, in materia di sicurezza e di salute sul lavoro), il cui articolo 5, lettera j), stabilisce che, per «equipaggiamento individuale di protezione», occorre intendere «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o maneggiata da un lavoratore al fine di tutelarla da uno o più rischi che possano mettere in pericolo la sua sicurezza e la sua salute sul posto di lavoro, nonché qualsiasi elemento integrativo o accessorio, concepito per conseguire tale obiettivo».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Con atto depositato il 19 giugno 2020 dinanzi al Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj), il ricorrente, il sig. TJ, ha citato il resistente, Inspectoratul General pentru Imigrări, chiedendo al giudice di condannarlo al pagamento della somma di 2 629 lei rumeni (RON), pari al controvalore del dispositivo speciale di correzione della vista e degli scontrini fiscali relativi al costo degli occhiali da vista, delle lenti, della montatura e della manodopera.
- 2 Il ricorrente ha dichiarato di essere impiegato presso l'Inspectoratul General pentru Imigrări, il servizio di emigrazione della provincia di Cluj e di essere stato costretto, in considerazione delle sue funzioni, ad esercitare la sua attività di fronte ad apparecchiature dotate di videoterminale, con i seguenti fattori di rischio aggiuntivi: illuminazione intermittente, mancanza di luce naturale, eccessiva sollecitazione neuropsicologica e riduzione dell'acutezza visiva.
- 3 Il ricorrente ha sostenuto che tutte queste circostanze avevano comportato un accentuato deterioramento della sua vista, che aveva reso necessario, su

raccomandazione del medico specialista, il cambiamento dei suoi occhiali da vista a causa della modificazione delle diottrie e della diagnosi di una debole ipermetropia nonché di una presbiopia.

- 4 Il ricorrente ha dichiarato che tali costi non potevano essere posti a carico del sistema previdenziale nazionale ma che, con il Decreto n. 1028/2006, era stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 90/270, la quale prevede che ogni lavoratore che utilizzi abitualmente un'attrezzatura munita di videoterminale per una durata significativa dell'orario di lavoro normale è esposto al rischio di problemi di vista e a sollecitazioni cerebrali. Il ricorrente ha affermato che l'articolo 15 del Decreto n. 1028/2006 avrebbe lo scopo di garantire che i dipendenti non debbano farsi carico degli oneri finanziari causati dalla prevenzione e dal trattamento di deficienze di natura professionale sviluppatasi nel corso dell'attività svolta, quali il peggioramento della vista. Egli chiedeva al datore di lavoro di farsi carico del costo degli occhiali, ma la risposta ricevuta era stata negativa.
- 5 Il resistente si è difeso sostenendo che il ricorrente non avrebbe fornito la prova che i suoi problemi di vista non potessero essere corretti utilizzando normali dispositivi oculistici e che il legislatore avrebbe previsto che i dipendenti dovessero ricevere un dispositivo speciale di correzione della vista, ma non il rimborso del loro valore.
- 6 Il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj) ha respinto la domanda del ricorrente giudicando che, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 1028/2006, qualora occorresse ricorrere a dispositivi speciali di correzione, ai lavoratori dovessero essere forniti detti dispositivi, ma non il rimborso del costo dei medesimi.
- 7 Il ricorrente ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj).
- 8 Dinanzi al giudice d'appello, l'appellante-ricorrente ha chiesto che fosse adita, sulla base dell'articolo 267 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ai fini di una pronuncia pregiudiziale riguardo all'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 90/270.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 9 Nella motivazione della sua impugnazione, l'appellante-ricorrente ha sostenuto che il testo dell'articolo 14 del Decreto n. 1028/2006 disporrebbe che ai lavoratori devono essere forniti dispositivi speciali di correzione, senza porre limiti riguardo alle modalità per realizzare ciò. L'appellante ha affermato che il testo normativo rilevante nella fattispecie non menzionerebbe espressamente il modo in cui la fornitura di tali dispositivi debba essere effettuata.

- 10 Egli ha altresì dichiarato di essersi rivolto al resistente per chiedere informazioni sulle coperture finanziarie necessarie al rispetto dell'obbligo relativo alla fornitura dei dispositivi speciali di correzione e che gli era stato risposto che non esisteva alcun bilancio particolare per coprire tali spese, richiamando la sua attenzione sul testo di legge che prevede un aumento del 10% in caso di condizioni di lavoro gravose.
- 11 L'appellante-ricorrente ritiene che l'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva sia necessaria ai fini della soluzione della controversia e che occorrerebbe interpretare in maniera uniforme a livello dell'Unione europea la nozione di «dispositivo speciale di correzione», tanto più che neppure la direttiva sarebbe sufficientemente chiara per quanto riguarda tale nozione. A suo avviso, occorrerebbe stabilire se, nell'ambito di tale nozione, possano rientrare anche gli occhiali da vista utilizzati dinanzi ad un videoterminale e se tale dispositivo speciale di correzione debba essere utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro o anche nell'ambito di altre attività, nel tempo libero. Egli ritiene inoltre che sia necessaria un'interpretazione uniforme anche per quanto riguarda le modalità di copertura di tali spese, sotto forma di presa a carico da parte del datore di lavoro di tali spese o unicamente mediante l'acquisto di tali dispositivi da parte del datore di lavoro.
- 12 L'appellante-ricorrente afferma che non esisterebbe una prassi nazionale sufficiente in tale contesto, che la CGUE non sarebbe mai stata investita di tale questione pregiudiziale e che, a livello degli Stati dell'Unione europea, le nozioni sarebbero interpretate diversamente.
- 13 L'appellato-resistente chiede il rigetto della domanda di rinvio pregiudiziale alla CJUE dato che la Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj), con sentenza civile n. 1009/2017, si sarebbe espressa nel senso che la nozione di dispositivo speciale di correzione riguarderebbe il dispositivo necessario al lavoratore che è utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro per l'uso di un apparecchio o di un utensile, al fine di proteggersi dall'azione di fattori nocivi, pericolosi o inquinanti. Dato che gli occhiali da vista non sono un dispositivo di correzione utilizzato esclusivamente sul luogo di lavoro, ma anche nella vita quotidiana, l'appellato-resistente ritiene che essi non possano essere assimilati a un dispositivo speciale di correzione, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 1028/2006.
- 14 Vero è che non esisterebbe una definizione legale di dispositivo speciale di correzione, ma la caratterizzazione di questo tipo di dispositivo dovrebbe essere effettuata con particolare rigore proprio per distinguerlo dal normale dispositivo di correzione, categoria nella quale rientrerebbero di fatto gli occhiali da vista. La mera circostanza che la necessità di portare occhiali da vista si sia manifestata a seguito del controllo medico di medicina del lavoro non potrebbe caratterizzare questo tipo di dispositivo come «speciale», ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14 del Decreto n. 1028/2006.

- 15 Un altro argomento in tal senso sarebbe altresì costituito dalla definizione stabilita, ai sensi dell'articolo 5, lettera j), della legge n. 319/2006, in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, per il termine di equipaggiamento individuale di protezione. Pertanto, il dispositivo speciale di correzione potrebbe essere solo il dispositivo strettamente connesso all'esercizio dell'attività sul posto di lavoro.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 16 Il giudice del rinvio rileva che, in mancanza di una definizione, nella direttiva, dei dispositivi speciali di correzione e dei dispositivi normali di correzione, il giudice non può valutare quali siano gli apparecchi speciali di correzione della vista che possono essere inclusi nella categoria di quelli che devono essere forniti dal datore di lavoro. Occorre quindi stabilire se l'espressione possa includere o meno gli occhiali da vista.
- 17 Detto giudice ritiene utile chiarire anche se il dispositivo speciale di correzione della vista, di cui all'articolo 9 della direttiva 90/270, sia qualcosa da usare esclusivamente sul posto di lavoro/nell'adempimento delle mansioni lavorative, o se possa essere utilizzato anche al di fuori di detto posto di lavoro.
- 18 La difficoltà interpretativa deriva dal fatto che la direttiva 90/270 fa riferimento ai diritti dei lavoratori e agli obblighi dei datori di lavoro in funzione del risultato dell'esame oculistico effettuato all'inizio e nello svolgimento del rapporto di lavoro. Di conseguenza, un'interpretazione possibile sarebbe che, nella misura in cui l'articolo 9 della direttiva disciplina un aspetto dei rapporti di lavoro, il dispositivo di correzione fornito deve sempre trovarsi collegato ai rapporti di lavoro, per cui dovrebbe essere utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro. D'altro canto, esistono dispositivi di correzione della vista, come gli occhiali da vista (in questione nel caso di specie), utilizzabili sia sul posto di lavoro, sia all'esterno di questo. Di conseguenza, si può ritenere che l'elemento rilevante sia il fatto che il dispositivo di correzione sia utilizzato sul posto di lavoro, restando ininfluyente che esso sia utilizzato anche al di fuori di esso.
- 19 Un altro aspetto rilevante nel caso di specie è collegato all'obbligo imposto al datore di lavoro, in forza dell'articolo 9 della direttiva 90/270, di fornire ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione e di esonerare i lavoratori dai relativi oneri. Da un lato, la direttiva si riferisce espressamente solo alla fornitura, da parte del datore di lavoro, dei dispositivi di correzione della vista ma, dall'altro, ad un risultato analogo si giunge anche quando il datore di lavoro si fa carico del prezzo del dispositivo di correzione acquistato dal lavoratore. Quest'ultima ipotesi presenta altresì il vantaggio di consentire al dipendente di prendere, in tempo utile, le misure necessarie per correggere la sua vista senza dover attendere le iniziative del datore di lavoro in tal senso, avendo poi la facoltà di chiedere il rimborso da parte del datore di lavoro.
- 20 Infine, si pone, nel caso di specie, la questione se l'obbligo di garantire i dispositivi speciali di correzione della vista possa ritenersi soddisfatto con la

concessione di un aumento della retribuzione a causa delle condizioni di lavoro. Infatti, la garanzia, da parte del datore di lavoro, di tali dispositivi presuppone che egli sostenga i relativi costi o, qualora ciò possa essere ottenuto rimborsando il prezzo del dispositivo acquistato dal lavoratore, versi una somma di denaro a quest'ultimo. Nel caso in cui venga corrisposto un aumento al dipendente a causa delle condizioni di lavoro in ragione delle quali si presume che si sia verificato il peggioramento della vista, si pone la questione se ciò elimini o meno l'obbligo, per il datore di lavoro, di garantire il dispositivo di correzione della vista.

DOCUMENTO DI LAVORO